

## CHIARIMENTO N. 1

Quesito:

il quesito posto riguarda tre aspetti:

- Il primo configura la partecipazione alla procedura di un consorzio ordinario di concorrenti, chiedendo come i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica debbano essere ripartiti tra i consorziati;
- Il secondo riguarda la presentazione della dichiarazione attestante i requisiti di ordine generale e morale, ovvero se la stessa debba essere già presentata in sede di manifestazione di interesse oppure successivamente in sede di presentazione dell'offerta;
- Il terzo riguarda l'ipotesi di partecipazione di un consorzio stabile di concorrenti e la ripartizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica tra i consorziati.

Chiarimento:

- in ordine al primo aspetto relativo al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, essi sono dichiarati dal consorzio ordinario nel suo complesso e devono essere posseduti cumulativamente da tutti i consorziati;
- sul secondo aspetto, poiché i commi 7 e 8 dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 stabiliscono che il consorzio concorrente debba indicare solo in sede di presentazione dell'offerta per quali consorziati concorra, è evidente che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del citato D.lgs. debba essere resa solo dal consorzio che presenta la manifestazione di interesse, essendo la dimostrazione del possesso dei requisiti da parte di ciascun consorziato rimandata alla presentazione dell'offerta, nel cui ambito tanto il consorzio quanto i singoli consorziati concorrenti dovranno produrre, o la stazione appaltante acquisire, la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e morale;
- quanto all'ipotesi di consorzio stabile, i requisiti di ordine generale e morale devono essere posseduti non solo dal consorzio ma anche da ogni singolo consorziato, dovendosi ritenere cumulabili in capo al consorzio stabile i soli requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica.

## CHIARIMENTO N. 2

Quesito:

e' possibile modificare il format messo a disposizione da codesta P.A., indicando il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ivi non riportato?

Chiarimento:

è ammesso modificare il format nei termini prospettati, essendo previsto dall'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 la possibilità per l'operatore economico di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale.